



# Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

Settore: SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Determinazione N. settoriale 19 del 13.12.2021 (Reg. gen.  
n.1259)

**Oggetto:** COSTRUZIONE DI TRE FABBRICATI UNIFAMILIARI, SU UN UNICO PIANO ANZICHÉ DUE COME ORIGINARIAMENTE PROPOSTO, NELLA ZONA C2 DEL P.R.G., GIÀ OGGETTO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO A SUO TEMPO APPROVATO MA INEFFICACE, COMPRESA TRA VIA MONACO E STRADA VECCHIA COLLA MICHERI, SUL TERRENO ISCRITTO AL CATASTO AL F. 4 MAPPALI 1957, 1958, 1961 E 1963 - FASC. N. 230/18 - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 C. 2, L. N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA EX-ART. 14 BIS, C. 2, COME RICHIAMATO DAL C. 5 DEL MEDESIMO ARTICOLO - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tedici** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore Sig. GEOM. PIERLUIGI CUM, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n.4 del 08/01/2021, ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE EDILIZIA PRIVATA, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

adotta il presente provvedimento.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** l'istanza prot. n. 6396 del 14/04/2021 e successive integrazioni, con la quale:

- la Società La Quiete S.a.s., P.IVA 01003910096, con sede in via Guidobono n. 21/1 a Savona (SV), nella persona del Legale Rappresentante, Signor Anselmo Minetti, nato a Pareto (AL) il 20/05/1942, cod. fisc. MNT NLM 42E20 G334S, residente a Savona (SV) in Corso C. Colombo n. 16/12;
- la Signora Manuela Rossi, nata ad Albenga (SV) il 29/07/1981, cod. fisc. RSS MNL 81L69 A145T, residente in via Piangrande n. 18 ad Andora (SV);
- il Signor Paolo Rossi, nato ad Albenga (SV) il 04/09/1984, cod. fisc. RSS PLA 84P04 A145F, residente in via Piangrande n. 18 ad Andora (SV);

chiedono di costruire tre fabbricati unifamiliari nella zona C2 del P.R.G., già oggetto di piano particolareggiato a suo tempo approvato ma inefficace, compresa tra via Monaco e Strada Vecchia Colla Micheri, sul terreno iscritto al catasto al f. 4 mappali 1957, 1958, 1961 e 1963;

### **DATO ATTO CHE**

- la richiesta è stata avanzata in applicazione dell'art. 32 della l.r. n. 29/2016;
- con sentenza n. 941 del 19/12/2017 il T.A.R. Liguria ha annullato il P.U.C.;
- con sentenza n. 02651 del 26/04/2019 il Consiglio di Stato ha annullato definitivamente il P.U.C.;
- giusta nota PG/2018/47856, assunta al prot. n. 3181 del 13/02/2018, Regione Liguria ha confermato che, a seguito dell'annullamento del P.U.C., si applica lo strumento previgente a quello annullato e dunque il P.R.G. del 1976;
- il P.R.G. del 1976, approvato con D.P.G.R. n. 2205 del 03/08/1976, classifica la zona d'intervento "C2", ove l'edificazione è regolata da piani particolareggiati;
- l'intervento è conforme al P.R.G., come risulta dal parere prot. n. 15323 del 18/08/2021;
- in forza dell'art. 80 della l.r. n. 11/2015, recante modifiche alla l.r. n. 36/1997 (legge urbanistica regionale), ai comuni ancora dotati di P.R.G., fatto salvo il divieto di varianti urbanistiche tranne che per alcune fattispecie particolari, si applicano, tra l'altro, le disposizioni di cui alla l.r. n. 30/1992;
- l'art. 7 della citata l.r. n. 30/1992, nell'integrarne la procedura approvativa, consente comunque, nei Comuni (quale questo Comune) dotati di P.R.G. ultra decennali, l'attuazione degli stessi mediante l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ivi previsti;
- l'art. 32 della l.r. n. 29/2016, recante "*Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (legge sulla crescita)*" stabilisce che l'obbligo di preventiva approvazione di S.U.A. può essere superato mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato;

- con parere PG/2018/102584 del 02/04/2019 Regione Liguria ha chiarito che sussistono le condizioni per il ricorso al permesso di costruire convenzionato in luogo dello S.U.A., nel caso in cui le previsioni risultino riferite ad aree rientranti nella disponibilità giuridica del soggetto attuatore, non necessitino di attuazione riferite a più fasi d'intervento, né di un articolato sistema di opere di urbanizzazione;
- per l'intervento in argomento, sostanzialmente a *scala edilizia*, ricorrono pertanto i presupposti per il ricorso al permesso di costruire convenzionato in luogo di S.U.A.;

**CONSIDERATO** che con provvedimento prot. n. 7725 del 04/05/2021 è stata indetta Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, L. n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/1990;

**VISTO** l'allegato verbale prot. n. 21693 del 17/11/2021 (all.to n. A), che dà atto dell'esito favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi alle prescrizioni, condizioni ed indicazioni di cui ai pareri in esso riportati, conosciuti e non opposti;

**VISTA** la nota prot. n. 22532 del 1°/12/2021, con la quale il verbale di cui sopra è stato trasmesso ai richiedenti mediante raccomandata A.R. ed ai progettisti mediante PEC;

**VISTA** la deliberazione n. 215 del 27/10/2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la bozza di convenzione relativa all'intervento, ivi compresa la monetizzazione degli standard urbanistici, anche secondo quanto previsto dalla deliberazione di C.C. n. 34 del 31/10/1990;

**VISTA** la convenzione urbanistica a rogito Notaio Fabio Berio di Andora, rep. n. 514, raccolta n. 400 del 30/11/2021, registrata all'Ufficio delle Entrate di Albenga il 1°/12/2018, al n. 8270 Serie 1T e trascritta a Finale Ligure il 02/12/2021 ai numeri 15361/12225, con la quale sono stati regolamentati i rapporti contrattuali tra questo Comune ed il Soggetto Attuatore, riguardanti, tra l'altro:

- il pagamento del contributo di costruzione pari a € 51.004,35, in quattro rate semestrali di importo pari a € 12.751,09, la prima delle quali all'atto del rilascio del titolo, nonché al deposito della fideiussione di € 38.253,26, a garanzia delle regolare pagamento delle tre rate residue;
- la monetizzazione degli standard urbanistici, pari a € 99.000,00, in quattro rate semestrali di importo pari a € 24.750,00, la prima delle quali all'atto della stipula della Convenzione, nonché al deposito della fideiussione di € 74.250,00, a garanzia del regolare pagamento delle tre rate residue;
- la prestazione di fideiussione di importo pari a € 5.385,38, all'atto del rilascio del titolo a garanzia del reperimento dei parcheggi pertinenziali;
- la costituzione di servitù non aedificandi;

## **VISTE**

- la ricevuta di pagamento della prima rata del contributo di costruzione pari a € **12.751,09** (bonifico BPER in data 19/11/2021), nonché la fidejussione ITALIANA ASSICURAZIONI n. 2021/13/6612569 del 18/11/2021, di importo pari ad € **38.254,00**, a garanzia del pagamento delle restanti tre rate di € 12.751,09 ciascuna, da versare entro il 13/06/2022 la seconda, entro il 13/12/2022 la terza ed entro il 13/06/2023 la quarta ed ultima;
- la ricevuta di pagamento della prima rata relativa alla monetizzazione degli standard urbanistici pari a € **24.750,00** (bonifico BPER in data 19/11/2021), nonché la fidejussione ITALIANA ASSICURAZIONI n. 2021/13/6612516 del 18/11/2021, di importo pari ad € **74.250,00**, a garanzia del pagamento delle restanti tre rate di € 24.750,00 ciascuna, da versare entro il 30/05/2022 la seconda, entro il 30/11/2022 la terza ed entro il 30/05/2023 la quarta ed ultima;
- la fidejussione ITALIANA ASSICURAZIONI n. 2021/13/6612555 del 17/11/2021, di importo pari ad € **5.386,00**, a garanzia del reperimento ed asservimento, entro la data di ultimazione dei lavori, dei parcheggi pertinenziali di superficie non inferiore a mq 91,00;
- la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, pari a € 1.500,00 (bonifico BPER in data 02/07/2021) nonché la documentazione di cui all'art. 2 della l.r. n. 20/2020, assunta al prot. n. 22658 del 02/12/2021, riferita ai vari professionisti incaricati.

## **DETERMINA**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente determinazione;

2. **LA CONCLUSIONE POSITIVA** della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, l. n. 241/1990, in forma asincrona, per l'approvazione del progetto di costruzione di tre fabbricati unifamiliari, su un unico piano anziché due come originariamente proposto, nella zona C2 del P.R.G., già oggetto di piano particolareggiato a suo tempo approvato ma inefficace, compresa tra via Monaco e Strada Vecchia Colla Micheri, sul terreno iscritto al catasto al f. 4 mappali 1957, 1958, 1961 e 1963, con le prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenuti nella convenzione di cui sopra e nei provvedimenti citati<sup>1</sup>, come da elaborati grafici allegati alla presente (all.ti da n. 1 a n. 20) e comunque approvati nel corso del procedimento;

3. **DI DARE ATTO** che il presente atto sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

4. **DI DARE ATTO** che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, decorrono dalla data di comunicazione della presente;

5. **DI INVIARE** copia della presente in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;

6. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Genova, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della l. n. 1034/1971 e ss. mod. ed integr., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971;

7. **DI DARE ATTO** che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Edilizia Privata e Demanio Marittimo, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(GEOM. PIERLUIGI CUM)

<sup>1</sup> Si riportano le prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenuti nei provvedimenti citati ai quali, comunque, si rimanda.

#### Parere Regione Liguria

- esecuzione degli interventi secondo le indicazioni e le prescrizioni fissate nella relazione geologica a firma del Dott. Geol. Cesare Ferrero;
- prevedere specifiche misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico per gli interventi di cui all'art. 16ter delle Norme geologiche di attuazione del Piano di bacino La Liggia;
- considerata l'appartenenza alla classe sismica 2 del Comune di Laigueglia e la carta delle MOPS realizzata da Regione Liguria nello studio di microzonazione sismica di Livello 1, in fase di progettazione edilizia, in attuazione degli interventi, dovranno essere effettuate le valutazioni di carattere geologico, geotecnico e sismico locali previsti dalla vigente normativa ed in particolare dal D.M. 17/01/2018, necessari per l'adozione dei migliori criteri per le costruzioni in prospettiva antisismica in zone suscettibili di amplificazione locale. Gli interventi previsti dovranno altresì essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al D.M. 17/01/2018.

#### Parere C.L.P.

La strada bianca privata mantenga le sue condizioni di naturalità e permeabilità.

#### Parere edilizio

Venga ampliata la superficie dei parcheggi pertinenziali in misura congrua (non inferiore a mq 91,00), senza alterazione dello stato dei luoghi così come progettato,



## Parere idrogeologico

- la efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al perfezionamento del procedimento volto al rilascio del Provvedimento Finale ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241;
- la presente autorizzazione deve intendersi limitata alla valutazione dell'incidenza dei lavori a progetto nel contesto della generale situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica dell'area vincolata idrogeologicamente dove è prevista la realizzazione degli interventi e non costituisce pertanto certificazione in merito alla idoneità strutturale e statica delle opere;
- i lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità risultanti dal progetto pervenuto a firma del Dott. Arch. Francesca Accinelli ed il progetto strutturale a firma del Dott. Ing. Paolo Bagnasco e depositato agli Atti della Conferenza di Servizi indetta presso il Comune di Laigueglia, con le prescrizioni di cui ai successivi punti;
- gli interventi dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere, come previsto dagli elaborati progettuali;
- tutti i lavori dovranno risultare a regola d'arte, conformemente agli elaborati progettuali e nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia;
- durante l'esecuzione dei lavori ed in seguito non dovrà in alcun modo essere alterato l'attuale regime delle acque superficiali e sotterranee, che dovranno essere eventualmente regimate al fine di garantire la stabilità del sito;
- per gli interventi di sistemazione del terreno deve essere privilegiato il reimpiego di materiali reperiti in loco fatte salve le diverse previsioni delle vigenti norme in materia ambientale;
- qualora i terreni interessati ai lavori fossero di altrui proprietà o gravati da servitù passive il richiedente è tenuto a munirsi degli assensi da parte dei soggetti interessati;
- in caso di eventuali variazioni al progetto che comportassero scavi o l'estensione dell'area interessata a cambio di destinazione d'uso, dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni;
- qualora in dipendenza dei lavori, od in seguito, dovessero manifestarsi preoccupazioni in ordine alla stabilità geomorfologica della zona e conseguenti l'intervento di cui trattasi, il richiedente dovrà realizzare tutti gli studi e tutte le opere necessarie al riassetto del terreno e/o di tutti gli studi e tutte le opere che venissero prescritti;
- i lavori in argomento dovranno essere ultimati **entro mesi 36 (trentasei)** a decorrere dalla data di assentimento dell'autorizzazione;
- il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nell'Atto autorizzativo e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e manlevando il Comune di Albenga e la Regione Liguria da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;
- l'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni contenute nell'Atto autorizzativo comporterà l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti; in tale caso, per la ripresa dei lavori, il richiedente dovrà presentare nuova istanza corredata dalla relativa documentazione;
- dovranno essere attentamente seguite tutte le indicazioni inerenti l'esecuzione delle opere in argomento riportate nella Relazione Geologica e nella Relazione Geotecnica a firma del Dott. Geol. Cesare Ferrero allegata al progetto;
- dovranno inoltre essere osservate le ulteriori seguenti prescrizioni tecniche:
  - ai fini di un corretto adempimento delle prescrizioni geologiche/geotecniche riportate nel presente atto autorizzativo durante l'esecuzione dei lavori ci si dovrà avvalere della consulenza di professionista geologo/geotecnico;
  - le operazioni di scavo/sbancamento/riporto, dovranno essere seguite da professionista geologo/geotecnico al fine di valutare, in funzione delle reali condizioni dei luoghi e del sottosuolo e con riferimento alla stabilità degli scavi e dei riporti le modalità operative da adottare nella realizzazione esecutiva dei lavori di movimentazione del terreno;
  - preventivamente alle attività di scavo si dovrà procedere alla realizzazione delle opere



- provvisori di sostegno previste dal progetto, il dimensionamento esecutivo dovrà essere conforme a quanto disposto nella vigente normativa tecnica;
- la opere provvisori dovranno realizzarsi in modo da minimizzare l'azione di disturbo sul terreno, sulle strutture e sulle opere infrastrutturali presenti a monte e a valle;
  - dovranno essere adottate modalità di scavo che consentano un efficace controllo delle condizioni del sottosuolo con il procedere degli scavi, l'approfondimento degli scavi dal piano campagna al piano di fondazione dovrà avvenire per successivi piani orizzontali, a partire dalle quote più elevate, e l'apertura dei fronti dovrà avvenire per campioni verticali ed orizzontali opportunamente dimensionati;
  - ai fronti sagomati a scarpata che si determineranno temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori dovranno comunque essere assicurate condizioni di sicurezza conformi alla vigente normativa tecnica;
  - la condizione di equilibrio stabile dei fronti di scavo e delle sistemazioni di terreno a progetto dovrà essere assicurata da opere di sostegno definitive adeguatamente dimensionate;
  - tutte le opere di fondazione in progetto dovranno essere immorsate nella roccia in posto non alterata, in condizione di equilibrio stabile dotata di adeguate caratteristiche di resistenza, sempre nel rispetto di quanto disposto nella vigente normativa tecnica;
  - il dimensionamento strutturale di tutte le opere di fondazione ed in elevazione dovrà essere coerente alla parametrizzazione geotecnica/geomeccanica del terreno risultante dagli elaborati progettuali e da ogni altra ulteriore indagine di approfondimento successivamente svolta, si dovrà comunque fare riferimento a quanto disposto nella vigente normativa tecnica;
  - i materiali di riporto utilizzati per la realizzazione di terrapieni/rilevati dovranno avere assortimento granulometrico idoneo allo scopo, posti in opera per strati successivi e adeguatamente costipati per strati di spessore non superiore a 0,20/0,30 metri, avuto riguardo alla destinazione d'uso di ciascun terrapieno/rilevato;
  - il piano di posa dei terrapieni/rilevati a progetto dovrà essere adeguatamente predisposto previa scarifica dello strato di terreno vegetale e successivo modellamento del piano medesimo, tale da consentire un adeguato immersione sul terreno di fondazione;
  - le sistemazioni di terreno in sito ed anche gli eventuali accumuli temporanei, dovranno essere eseguiti conferendo al terreno di riporto una configurazione di equilibrio statico stabile e non erodibile;
  - le strutture di sostegno dovranno essere realizzate immediatamente al termine di ciascun campione di scavo e le strutture di contenimento di terrapieni/rilevati dovranno essere realizzate preventivamente alla messa in opera dei materiali di riporto;
  - le strutture di sostegno e contenimento dovranno essere dotate di adeguati dispositivi drenanti, barbacani e sistemi di allontanamento delle acque drenate collegati alle vie di deflusso già esistenti nell'area;
  - la posa di tubazioni e cavidotti dovrà avvenire su un piano di fondazione stabile ed omogeneo e dotato di idonee caratteristiche di resistenza alle azioni di progetto;
  - le trincee realizzate per la posa in opera di tubazioni e cavidotti dovranno essere colmate con materiali detritici dotati di idonei assortimento granulometrico e caratteristiche fisico-meccaniche, tali materiali dovranno porsi in opera per strati successivi di spessore non superiore a 0,20 metri ciascuno opportunamente costipato;
  - in tutta l'area d'intervento dovrà essere predisposta e/o ripristinata un'adeguata regimazione delle acque meteoriche superficiali e delle acque di infiltrazione sotterranea, indirizzate verso vie di deflusso stabili e non erodibili di adeguata capacità di smaltimento; le acque raccolte, comprese quelle provenienti dai pluviali, dalle aree impermeabili, dai drenaggi, dalla viabilità a progetto, andranno restituite, previa riduzione della loro velocità, in un idoneo sistema di smaltimento atto a ricevere le portate aggiunte; in mancanza di sistema di smaltimento adeguatamente ricettivo dovrà prevedersi la realizzazione di vasca per

- l'accumulo temporaneo delle acque di ruscellamento da restituirsi al sistema di smaltimento a termine degli eventi meteorici;
- in tutta l'area di intervento ed all'intorno della stessa dovranno essere messe in atto misure idonee a non aumentare l'entità delle acque di deflusso superficiale e sotterraneo rispetto alle condizioni precedenti all'intervento;
  - in tutta l'area di intervento ed all'intorno della stessa dovrà essere evitata la formazione di ristagni idrici, di allagamenti, di impregnazioni, nonché provveduto alla costante verifica della corretta regimazione delle acque di ruscellamento superficiale e del corretto drenaggio delle acque d'infiltrazione;
  - la regimazione delle acque di ruscellamento intercettate dalla viabilità a progetto dovrà avvenire prevedendo accorgimenti costruttivi e dispositivi tecnici (ad es. assetto delle pendenze, cunette, caditoie, vasche di accumulo, altro) atti ad evitare la concentrazione delle acque di ruscellamento sulla sede stradale e la immissione incontrollata delle stesse lungo il sottostante versante;
  - la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire in modo conforme alle previsioni delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
  - l'efficacia delle opere realizzate a consolidamento del versante dovrà essere verificata con opportune azioni di monitoraggio che dovranno protrarsi per un congruo periodo di tempo oltre il termine della costruzione;
  - il Richiedente dovrà assolvere all'obbligo di interventi compensativi di cui all'art. 47 bis della L.R. 4/99 con le modalità e i criteri previsti dal medesimo articolo;
- il Richiedente dovrà trasmettere al Comune di Albenga, entro i termini di scadenza dell'atto autorizzativo, una "Relazione di fine lavori", sottoscritta dalla direzione lavori e dal Geologo incaricato di seguire gli stessi, che attesti la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo al rispetto degli elaborati progettuali ed alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste; la relazione di fine lavori dovrà certificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con l'Atto autorizzativo;
  - ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.R. 4/99, il richiedente ha trasmesso a garanzia dell'esecuzione di quanto prescritto al protocollo del Comune di Albenga in data 15.11.2021 prot. n. 48826, polizza fideiussoria di importo pari ad Euro 142.503,00; lo svincolo di tale cauzione avrà luogo con apposito provvedimento da adottarsi a seguito della presentazione della relazione di fine lavori di cui al precedente punto;
  - il Richiedente dovrà comunque acquisire eventuali concessioni, autorizzazioni o pareri di competenza del Comune di Laigueglia o di altri Enti ed Amministrazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali, specie ai fini urbanistici, sismici, paesistici, idraulici, di derivazione delle acque pubbliche nonché di occupazione di aree demaniali;

---

## RELATA DI NOTIFICA

Notificata copia del presente al **Soggetto Attuatore**, mediante consegna a mani di ...

.....

Laigueglia, li.....

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE





## COMUNE DI LAIGUEGLIA Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/691111  
fax 0182/6911301

e-mail: [laigueglia@comune.laigueglia.sv.it](mailto:laigueglia@comune.laigueglia.sv.it)  
pec: [protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it](mailto:protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it)  
sito Internet: <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Settore Edilizia Privata e Demanio Marittimo

Prot. n.

Cat. VI Class. 3

Laigueglia 17/11/2021

**OGGETTO:** Costruzione di tre fabbricati unifamiliari, su un unico piano anziché due come originariamente proposto, nella zona C2 del P.R.G., già oggetto di piano particolareggiato a suo tempo approvato ma inefficace, compresa tra via Monaco e Strada Vecchia Colla Micheri, sul terreno iscritto al catasto al f. 4 mappali 1957, 1958, 1961 e 1963 – Istanza prot. n. 6396 del 14/04/2021, int. con prot. n. 12700 del 12/07/2021 - Fasc. n. 230/18 - Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona ex-art. 14 bis, c. 2, come richiamato dal c. 5 del medesimo articolo – *Verbale esito conferenza*.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### **PREMESSO CHE:**

- con Decreto Sindacale n. 4 del giorno 08/01/2021 lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Edilizia Privata;

- con deliberazioni n. 10 del 26/03/1999 e n. 27 del 06/08/1999 il Consiglio Comunale adottò ed approvò lo S.U.A. di iniziativa privata ricadente in zona "C2" del vigente P.R.G.;

- con deliberazione n. 22 del 23/07/2001 il Consiglio Comunale accolse integralmente le osservazioni formulate dalla Provincia e fece adeguare lo S.U.A. a dette osservazioni;

- con voto n. 507/2001 del 21/11/2001 il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, in composizione integrata, espresse parere favorevole all'attuazione dello S.U.A., prescrivendo la riduzione della larghezza della strada a 3,00 ml e lo stralcio della norma che prevedeva la possibilità di realizzare volumi non abitativi non costituenti volumetria, ed inoltre il rispetto dell'autorizzazione di massima ex-art. 7, L.R. n. 24/1987, nella quale vennero formulate le seguenti prescrizioni:

- i prospetti siano intonacati con arenino fine e tinteggiati con l'uso di materiali tradizionali di colorazione tenue, con tonalità scelta fra quella della gamma delle terre;
- i nuovi muri siano realizzati con pietra locale a spacco ovvero rivestiti con lo stesso tipo di pietrame messo in opera senza staccarsi dai giunti e rispetto secondo le modalità tradizionali;
- venga eseguita una adeguata stabilizzazione del versante mediante l'esecuzione di fascinate ed altre idonee opere di ingegneria naturalistica;
- venga prestata particolare attenzione alla salvaguardia delle alberature esistenti, le quali, laddove necessariamente coinvolte dall'intervento dovranno essere ripiantumate in sito ovvero sostituite con altre essenze autoctone già adeguatamente sviluppate.

- nel medesimo voto venne stabilito che l'autorizzazione di massima avrebbe acquisito efficacia al momento dell'intervenuta esecutività di apposita deliberazione consiliare di recepimento ed accettazione integrale delle prescrizioni di cui sopra;

- nelle more dell'assunzione della deliberazione consiliare di recepimento ed accettazione integrale delle prescrizioni di cui sopra, entrò in vigore il piano stralcio di bacino per il rischio idrogeologico, in forza delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 27 del 12/07/2001 (adozione) e n. 43 del 28/10/2002 (approvazione); la zona oggetto dello S.U.A. venne

F:\ARCHIT\_DATI\ARCHIVIO\2018\230\PROGETTO\_VERSIONE\_2\VERBALE\_ESITO\_C\_DI\_S.DOC

classificata Pg4, nella quale, a causa della suscettività al dissesto molto elevata - frana attiva, non erano e non sono consentiti interventi di nuova edificazione;

- in virtù del permesso di costruire prot. n. 12225 del 20/06/2006 – fasc. n. 109/2004 - e relativa variante prot. n. 18611 del 03/12/2008 – fasc. n. 82/2007 - vennero realizzati quei lavori di sistemazione idrogeologica (muri di sostegno a valle e a monte dell'intervento) che, in forza del parere n. 4/2013 del 17/01/2013 del Comitato Tecnico di Bacino, portarono alla riclassificazione della zona in Pg3b, nella quale la nuova edificazione non è più radicalmente inibita;

- tra la data di adozione del P. di B. e quella di riclassificazione in zona Pg3b, con deliberazione n. 35 del 28/06/2002 il Consiglio Comunale adottò il P.U.C. che ridusse l'indice edificatorio ed impedì l'assunzione della deliberazione consiliare di recepimento ed accettazione integrale delle prescrizioni di cui voto n. 507/2001 del 21/11/2001 sopracitato;

- senonchè, con sentenza n. 941 del 19/12/2017, il T.A.R. Liguria ha annullato il P.U.C. e, con sentenza n. 2651 del 24.04.2019, il Consiglio di Stato ha ribadito definitivamente l'annullamento, così determinando, giusta anche nota Regione Liguria PG/2018/47856, assunta al prot. n. 3181 del 13/02/2018, la reviviscenza del P.R.G. del 1976, approvato con D.P.G.R. n. 2205 del 03/08/1976;

- a seguito della citata sentenza del T.A.R., con istanza prot. n. 24405 del 21/12/2018 il sig. Anselmo Minetti, in qualità di Legale Rappresentante della Società "La Quietè s.a.s. di Minetti Anselmo e C." ed i signori Manuela e Paolo Rossi – di seguito indicati come Soggetto Attuatore – presentarono istanza di P. di C. per la costruzione di tre fabbricati su due piani, così come da S.U.A. approvato ma inefficace;

- con provvedimento prot. n. 3222 del 18/02/2019 venne indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex-art. 14, c. 2, L. n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, all'esito della quale, con determinazione n. 15/1185 del 1°/10/2019 venne dichiarata la conclusione negativa della Conferenza dei Servizi in forza del parere della Soprintendenza prot. n. 21079 del 20/09/2019, assunto al prot. n. 18514 in pari data, dando atto che la stessa determinazione produceva, ai sensi dell'art. 14 bis, c. 5, 3° periodo della L. n. 241/1990, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10 bis della medesima legge, con la possibilità per i richiedenti di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente;

- con documento trasmesso via PEC in data 11/10/2019, assunto al prot. n. 20080 del 14/10/2019, i richiedenti, tramite il proprio tecnico, presentarono osservazioni articolate in 5 punti, che vennero poi abbandonate a favore di una soluzione progettuale di minore impatto;

- con nota prot. n. 20544 del 21/10/2019, la determinazione conclusiva negativa, i vari pareri e le osservazioni del S.A. vennero condivise con gli Enti intervenuti, invitando la Soprintendenza a controdedurre le osservazioni del S.A.;

- con nota prot. n. 21646 del giorno 07/11/2019, il S.A. chiese alla Soprintendenza l'interruzione dei termini della procedura avendo in atto incontri con la stessa per modificare il progetto al fine di renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo e dal P.T.C.P.;

- con istanza prot. n. 6396 del 14/04/2021, il S.A., *"avendo individuato una soluzione alternativa condivisa con la Soprintendenza"*, chiede *"la ripresa della procedura con la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma sincrona per superare il diniego della Soprintendenza e completare l'iter istruttorio della pratica in oggetto"* ed invia progetto a firma Arch. Francesca Accinelli di Savona, abbandonando il progetto dei tre edifici a due piani a favore di quello meno complesso di tre edifici ad un solo piano;

-non sussistevano i presupposti per il passaggio alla riunione in modalità sincrona per le seguenti ragioni:

- il dissenso espresso dalla Soprintendenza è evidentemente non superabile, come testimoniato dal parere stesso e confermato dalle sostanziali modifiche in riduzione del nuovo progetto;



- non può evidentemente sussistere la "particolare complessità" della determinazione da assumere alla luce del carattere sostanzialmente riduttivo del nuovo progetto;
- anche qualora si volesse considerare l'istanza prot. n. 6396 del 14/04/2021 come istanza ex-art. 14 bis, c. 7, penultimo periodo, la stessa sarebbe inammissibile perché ampiamente fuori termine.

- l'attività del S.A. è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza delle seguenti Amministrazioni pubbliche:

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona;
- Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Assetto del Territorio;
- Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo di Savona ed Imperia;
- Provincia di Savona, Servizio Nuovi Interventi Edilizi;
- Comune di Albenga, U.O. Vincolo Idrogeologico/Sviluppo Sostenibile;

-con provvedimento prot. n. 7725 del 04/05/2021 veniva quindi indetta nuova Conferenza di Servizi, con invito agli Enti partecipanti di rendere le proprie determinazioni, prima entro il 05/07/2021, quindi, a seguito di richieste di integrazioni, entro il 23/08/2021.

**CONSIDERATO CHE** il Settore Paesaggio di questo Comune, con nota prot. n. 8693 del 14/05/2021, il Comune di Albenga, con nota assunta al prot. n. 8723 del 14/05/2021, il Settore Edilizia Privata, con nota prot. n. 9016 del 19/05/2021, hanno richiesto, nei termini, documentazione integrativa;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** Provincia di Savona, Servizio Nuovi Interventi Edilizi, con provvedimento assunto al prot. n. 8929 del 18/05/2021, ha precisato che l'intervento non è da assoggettare ad autorizzazione sismica preventiva e che i relativi lavori strutturali dovranno essere denunciati, prima del loro inizio, secondo la rituale procedura;

**DATO ATTO CHE** il S.A., con note prot. n. 12700 e 12701 del 12/07/2021, note prot. n. 13442 del 21/07/2021, prot. n. 16498 del 06/09/2021, prot. n. 17045 del 13/09/2021 e prot. n. 17138 del 14/09/2021, ha inviato la documentazione richiesta;

**RILEVATO CHE** le Amministrazioni competenti hanno espresso, nei termini, i seguenti pareri:

- Regione Liguria, Settore Assetto del Territorio, con documento assunto al prot. n. 11866 del 30/06/2021, ha confermato il parere favorevole espresso con nota PG/2019/115480 del 16/04/2019 (All.to 1);
- Ufficio edilizia, con documento assunto al prot. n. 15323 del 18/08/2021, parere favorevole con prescrizione (All.to 2);
- Comune di Albenga, autorizzazione con prescrizioni n. 039/2021 del 15/11/2021, assunta al prot. n. 21571 del 16/11/2021 (All.to 3);

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

### **DA' ATTO**

- dell'esito favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi alle prescrizioni, condizioni ed indicazioni di cui ai pareri sopracitati;
- del fatto che la determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento - sostitutiva ad ogni effetto di legge di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate - verrà adottata una volta sottoscritta, registrata e trascritta la convenzione, la bozza della quale è stata nel frattempo approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 215 del 27/10/2021;
- che detta determinazione verrà inviata alle varie Amministrazioni;
- della conclusione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(GEOM. PIERLUIGI CUM)



All.to 1



**REGIONE LIGURIA**  
DIPARTIMENTO AMBIENTE e PROTEZIONE  
CIVILE  
Settore Assetto del Territorio

Genova, data del protocollo

Prot. n.

Classif./Escr. 2021/031127/5-4

Allegati:

Oggetto: Comune di Laigueglia (SV)

Comune di LAIGUEGLIA (SV)

Costruzione di tre fabbricati unifamiliari, su un unico piano arricchiti da come originariamente proposto, nella zona C2 del P.R.G. già oggetto di piano particolareggiato a suo tempo approvato ma inattuato, compresa tra via Monaco e Strada Vecchia Colla Micheni.

Conferenza dei servizi decisa ex art. 14 c. 2 l. n. 24/1990 - forma semplificata modalità esecutive ex art. 14 bis c. 2 comma richiamato dal c. 5 del medesimo articolo.

La presente riscontra la nota n. 7725 del 04/05/2021 assunta a prot. della Regione Liguria PG/2021/0155058 del 04/05/2021 sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Civica amministrazione al link:

[http://www.comunedilaigueglia.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=371&Itemid=6](http://www.comunedilaigueglia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=6)

Il progetto oggetto di variante, prevede una soluzione architettonica degli edifici di civile abitazione costituito da un unico piano anziché due come originariamente proposto.

Esaminati gli elaborati e tenuto conto di quanto affermato dal Dott. Geol. Cesare Ferrero nel documento "Dichiarazione" - Oggetto: *Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'Art.39 l. n. 29/2010 e s.m.i. per la realizzazione di n.3 edifici residenziali in aree comprese tra Strada vicinale Colla Micheni e Strada vicinale Curi* del 12/04/2021, per gli aspetti geologici si conferma o si rimanda al parere favorevole ex art.89 DPR 360/2001 espresso con nota PG/2019/115450 del 16/04/2019.

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Roberto BONI)  
Firmato digitalmente

DIPARTIMENTO AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE - Settore Assetto del Territorio  
Via D'Assisi 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Fax: 010-548511  
Referente: coll. geol. Maria Fernanda tel. 010-5485432 o mail: [maria.ferranda@regione.liguria.it](mailto:maria.ferranda@regione.liguria.it)

Pag. 1 di 1



**COMUNE DI LAIGUEGLIA**  
**Provincia di Savona**

Via Genova 12 - CAP 17053 - TEL 0182/691111  
10100 - 10126/11308  
e-mail: [info@comune.laigueglia.sv.it](mailto:info@comune.laigueglia.sv.it)  
pec: [protocollo@postecomune.laigueglia.sv.it](mailto:protocollo@postecomune.laigueglia.sv.it)  
sito internet: <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



*Settore Edilizia Privata e Demanio Marittimo*

Prot. n.  
Cat. VI Class. 3

Laigueglia 09/08/2019

**OGGETTO:** Costruzione di tre fabbricati unifamiliari, su un unico piano anziché due come originariamente proposto, nella zona C2 del P.R.G., già oggetto di piano particolareggiato a suo tempo approvato ma inefficace, compresa tra via Monaco e Strada Vecchia Colla Micheri, sul terreno iscritto al catasto al f. 4 mappali 1957, 1958, 1961 e 1963 - Istanza prot. n. 6396 del 14/04/2021, int. con prot. n. 12700 del 12/07/2021 - Fasc. n. 230/18 - Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona ex-art. 14 b), c. 2, come richiamato dal c. 5 del medesimo articolo - **PARERE**

**PREMESSE**

Con deliberazioni n. 10 del 26/03/1999 e n. 27 del 06/08/1999 il Consiglio Comunale adottò ed approvò lo S.U.A. di iniziativa privata ricadente in zona "C2" del vigente P.R.G.

Con deliberazione n. 22 del 23/07/2001 il Consiglio Comunale accolse integralmente le osservazioni formulate dalla Provincia e fece adeguare lo S.U.A. a dette osservazioni.

Con voto n. 507/2001 del 21/11/2001 il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, in composizione integrata, esprime parere favorevole all'attuazione dello S.U.A., prescrivendo la riduzione della larghezza della strada a 3,00 ml e lo stralcio della norma che prevedeva la possibilità di realizzare volumi non abitativi non costituenti volumetria, ed inoltre il rispetto dell'autorizzazione di massima ex-art. 7, L.R. n. 24/1987, nella quale vennero formulate le seguenti prescrizioni:

- i prospetti siano costituiti esclusivamente di materiali strutturali di colonnade tutti in muratura a vista e di tegole alla spagnola della stessa forma;
- i nuovi edifici siano costituiti con sistema a tela a spacco oppure rivestiti con le stesse tegole in sistema a vista in opere non strutturali e coperte secondo le norme tradizionali;
- venga eseguita una adeguata sanificazione del versante sul Lago d'Isola di Castiglione del alto delle opere di ingegneria urbanistica;
- venga previsto particolare attenzione alla salvaguardia delle abitazioni esistenti, le quali, laddove necessariamente coinvolte dall'intervento, dovranno essere ripristinate in uno stato sostanzialmente identico all'esistente già adeguatamente sviluppate.

Nel medesimo voto venne stabilito che l'autorizzazione di massima avrebbe acquisito efficacia al momento dell'intervenuta esecutività di apposita deliberazione consiliare di recepimento ed accettazione integrale delle prescrizioni di cui sopra.

Nelle more dell'assunzione della deliberazione consiliare di recepimento ed accettazione integrale delle prescrizioni di cui sopra, entrò in vigore il piano stralcio di bacino per il rischio idrogeologico, in forza delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 27 del 12/07/2001 (adozione) e n. 43 del 28/10/2002 (approvazione); la zona oggetto dello S.U.A. venne classificata Pq4, nella quale, a causa della suscettività al dissesto molto elevata - frana attiva, non erano e non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

PRIMO IT - DATI LAVORO 2019/2020 PROGETTO VERSIONE 2/2019/2020/2020/2020

In virtù del permesso di costruire prot. n. 12225 del 20/06/2006 - fasc. n. 109/2004 - e relativa variante prot. n. 18511 del 03/12/2008 - fasc. n. 82/2007 - vennero realizzati quei lavori di sistemazione idrogeologica (muri di sostegno a valle e a monte dell'intervento) che, in forza del parere n. 4/2013 del 17/01/2013 del Comitato Tecnico di Bacino, portarono alla riclassificazione della zona in Pg3b, nella quale la nuova edificazione non è più radicalmente inibita.

Tra la data di adozione del P. di S. e quella di riclassificazione in zona Pg3b, con deliberazione n. 35 del 28/06/2002 il Consiglio Comunale adottò il P.U.C. che ridusse l'indice edificatorio ed impedì l'assunzione della deliberazione consiliare di recepimento ed accettazione integrale delle prescrizioni di cui voto n. 507/2001 del 21/11/2001 sopraditato.

Sanciché, con sentenza n. 941 del 19/12/2017, il T.A.R. Liguria ha annullato il P.U.C. e, con sentenza n. 2651 del 24.04.2019, il Consiglio di Stato ha ribadito definitivamente l'annullamento, così determinando, giusta anche nota Regione Liguria RG/2018/47856, assunta al prot. n. 3181 del 13/02/2018, la reviviscenza del P.R.G. del 1976, approvato con D.P.G.R. n. 2205 del 03/08/1976.

A seguito della citata sentenza del T.A.R., con istanza prot. n. 24405 del 21/12/2018 il sig. Anselmo Minetti, in qualità di Legale Rappresentante della Società "La Dvieta s.a.s. di Minetti Anselmo e C." ed i signori Manuela e Paolo Rossi - di seguito indicati come Soggetto Attuatore - presentarono istanza di P. di C. per la costruzione di tre fabbricati su due piani, così come da S.U.A. approvato ma inefficace.

Con provvedimento prot. n. 3222 del 18/02/2019 venne indetta la Conferenza di Servizi decisa ex-art. 14, c. 2, l. n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, all'esito della quale, con determinazione n. 15/1185 del 17/10/2019 venne dichiarata la conclusione negativa della Conferenza dei Servizi in forza del parere della Soprintendenza prot. n. 21079 del 20/09/2019, assunto al prot. n. 18514 in pari data, dando atto che la stessa determinazione produceva, ai sensi dell'art. 14 bis, c. 5, 3° periodo della L. n. 241/1990, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10 bis della medesima legge, con la possibilità per i richiedenti di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente;

Con documento trasmesso via PEC in data 11/10/2019, assunto al prot. n. 20080 del 14/10/2019, i richiedenti, tramite il proprio tecnico, presentarono osservazioni articolate in 5 punti, che vennero poi abbandonate a favore di una soluzione progettuale di minore impatto.

Con nota prot. n. 20544 del 21/10/2019, la determinazione conclusiva negativa, i vari pareri e le osservazioni del S.A. vennero condivise con gli Enti intervenuti, invitando la Soprintendenza a controdedurre le osservazioni del S.A..

Con nota prot. n. 21546 del giorno 07/11/2019, il S.A. chiese alla Soprintendenza l'interruzione dei termini della procedura avendo in atto incontri con la stessa per modificare il progetto al fine di renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo e dal P.T.C.P..

Con istanza prot. n. 8396 del 14/04/2021, il S.A., *"avendo individuato una soluzione alternativa condivisa con la Soprintendenza"*, chiede *"la ripresa della procedura con la convocazione della Conferenza dei Servizi decisa in forma sincrona per superare il diniego della Soprintendenza e cominciare l'iter istruttorio della pratica in oggetto"* ed invia progetto a firma Arch. Francesca Accinelli di Savona, abbandonando il progetto dei tre edifici a due piani a favore di quello meno complesso di tre edifici ad un solo piano.

Dato atto che non sussistevano i presupposti per il passaggio alla riunione in modalità sincrona per le seguenti ragioni:

- il dissenso espresso dalla Soprintendenza è evidentemente non superabile, come testimoniato dal parere stesso e confermato da le sostanziali modifiche in riduzione del nuovo progetto;
- non può evidentemente sussistere la "particolare complessità" della determinazione da assumere alla luce del carattere sostanzialmente riduttivo del nuovo progetto;
- anche qualora si volesse considerare l'istanza prot. n. 6396 del 14/04/2021 come istanza ex-art. 14 bis, c. 7, penultimo periodo, la stessa sarebbe inammissibile perché ampiamente fuori termine.



Con provvedimento prot. n. 7725 del 04/05/2021 veniva indetta nuova Conferenza di Servizi, con invito agli Enti partecipanti di rendere le proprie determinazioni, prima entro il 05/07/2021, quindi, a seguito di richieste di integrazioni, entro il 23/08/2021.

Con nota prot. n. 9016 del 19/05/2021, lo scrivente ha richiesto la seguente documentazione integrativa:

- Estratto catasta e con riportato il sedime dei fabbricati, sovrapposto al P.R.G. ed al P.T.C.P. aggiornato;
- Planimetria e particolari costruttivi, in punti significativi, delle opere di urbanizzazione;
- Asseverazione circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Dimostrazione ex-art 14, c. 6, D.Lgs. n. 102/2014 (efficienza energetica);
- Bozza di convenzione che tenga conto delle seguenti osservazioni:
  - poiché il "Soggetto Attuatore" è costituito da tre soggetti, gli stessi dovranno obbligarsi in solido all'attuazione della convenzione;
  - il provvedimento autorizzativo dovrà essere unitario, dovrà cioè ricomprendere, se non ne sarà autorizzata la monetizzazione, anche la realizzazione dell'area a verde pubblico attrezzata, contemporaneamente alla realizzazione dei fabbricati;
  - dovranno essere inseriti i termini per l'adempimento degli impegni;
  - dovranno essere inserite clausole riguardanti il caso di trasferimento a terzi degli immobili interessati dall'intervento e l'elezione di domicilio;
  - le fidejussioni, oltre a quanto indicato nella bozza di convenzione, dovranno contenere la clausola di esclusione della decadenza, per cui la liberazione della garanzia potrà avvenire solo con apposita liberatoria;
  - dovrà essere costituita servitù non audificandi sui terreni costituenti la superficie territoriale del p. di c. convenzionato;
  - la decisione su eventuali contestazioni dovrà essere devoluta alla giurisdizione del Tribunale Civile - Foro di Savona, escludendo una risoluzione delle stesse mediante loro deferimento ad un Collegio Arbitrale;

Con nota prot. n. 12706 del 12/07/2021, il S.A. ha trasmesso la documentazione richiesta.

#### **STRUMENTO DI ATTUAZIONE S.U.A. O P.D.I.C. CONVENZIONATO**

L'art. 3/7/2 delle norme di attuazione del P.R.G. stabilisce che l'edificazione in zona C2 è regolata esclusivamente da piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.

L'art. 32 della L.R. n. 29/2016, recante "Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (legge sulla crescita)", stabilisce quanto segue:

*"1. Le previsioni contenute in piani regolatori generali (PRG) o programmi di fabbricazione (Psf) approvati al sensi della legislazione previgente alla l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che subordinano l'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi all'obbligo di preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo (SUA) possono essere attuate mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato avente i contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle previsioni relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica e ad interventi soggetti ad obbligo di SUA di approvazione regionale in base al vigente PTCP e ad altri piani territoriali di coordinamento."*

Richiesta di parere in proposito, Regione Liguria, con nota PG77018/102584, ha ritenuto rientrare nella discrezionalità del Comune valutare le condizioni per il ricorso a P. di C. C. avendo riguardo al livello di complessità della trasformazione prevista e cioè se il progetto edilizio riguardi terreni nella disponibilità giuridica del S.A., se non richieda più fasi d'intervento, né un articolato sistema di opere di urbanizzazione.


Come si vedrà in seguito, l'intervento prevede essenzialmente la realizzazione di un piccolo insediamento residenziale di volumetria complessiva pari a 893,22 mc, ripartita in tre casette semi-ippodèe ad un solo piano, area a verde e parcheggio (già realizzato) di mq 532,00, l'area interessata è pari a 19.427 mq, i terreni sono nella disponibilità giuridica del S.A., non sono richieste più fasi d'intervento, né un articolato sistema di opere di urbanizzazione.

## DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEL TERRENO E VOLUMETRIA

I terreni oggetto d'intervento sono riportati nella seguente tabella

Case	Genotype	Allele	Frequency	Frequency	Frequency
1	AA	0.1	0.1	0.1	0.1
2	AB	0.2	0.2	0.2	0.2
3	BB	0.3	0.3	0.3	0.3
4	AB	0.4	0.4	0.4	0.4
5	BB	0.5	0.5	0.5	0.5
6	AB	0.6	0.6	0.6	0.6
7	BB	0.7	0.7	0.7	0.7
8	AB	0.8	0.8	0.8	0.8
9	BB	0.9	0.9	0.9	0.9
10	AB	1.0	1.0	1.0	1.0

e sono individuati nel seguente estratto



La scrittura privata rep. n. 52640 e l'atto di vendita rep. n. 52641 del 05/07/2006, a rogito Notaio Marco Re di Imperia, come anche le intestazioni catastali, confermano i dati della tabella.

Si osserva come il mappale 1814 è già stato oggetto dell'edificazione di 11 box auto pertinenziali, in forza di autorizzazione edilizia prot. n. 16032 del 14/10/1999 - Fasc. n. 43/99 - e presupposta autorizzazione paesaggistica provinciale n. 8224 del 09/02/1999.

Conseguentemente l'indice edificatorio della parte di detto mappale ricadente nella perimetrazione per mq 196 (contro i mq 340 totali) non andrebbe computato.

Inoltre, a mente del combinato disposto degli artt. 2/L/3, 2/L/4 e 2/L/9, nella superficie territoriale andrebbe però ricompresa l'area della strada ricadente nella perimetrazione che, nel progetto in esame, non è stata computata.

In ogni caso, la volumetria di progetto, pari a mc 893,33, è minore di quella ammessa dal P.R.G., pari a mc di 971,35, alla luce anche di quanto riportato al paragrafo seguente circa i cosiddetti *extraspesori*.

Lo spessore delle solette e dei muri perimetrali, dai canonici 30 cm è stato portato a 60 cm; ciò è ammesso senza incidenza sulla volumetria, in ragione del D.Lgs. n. 102/2014, art. 14, c. 5, e dell'art. 67 della L.R. n. 16/2006, che rispettivamente recitano:

*"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente al 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nel computo per la determinazione del volume, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile."*

*"7. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici negli interventi di nuova costruzione non sono considerati nel computo per la determinazione del volume, delle altezze e delle superfici gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura nel limite e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE e abroga le direttive 2004/81/CE e 2006/32/CE)."*

#### CONFORMITA' A S.U.A./P.R.G.

I parametri di P.R.G., indicati nell'art. 3/7 al quale si rimanda, sono i seguenti:

- L'indice di edificabilità territoriale ammesso è metri cubi per ogni metro quadrato di area asservita (m.c. 0,03/mq);
- La distanza dai confini di proprietà non sia mai inferiore a



non sia mai inferiore a quella delle altre costruzioni, anche esistenti, non sia mai inferiore a quella dei quattordici metri. La distanza dal fondo delle strade corrisponde a quanto stabilito all'art. 3/17.

L'altezza massima della costruzione non superi metri sette, di essa compresa due piani.

3/3/4. L'edificazione dovrà essere preferibilmente realizzata per nuclei compatti, ottenuti per concentrazione del volume totale consentito dagli indici di fabbricabilità e per compensatori aventi superficie territoriale non inferiore a metri quadrati quindici.

3/7/2. Riguardo agli standard urbanistici di cui al D.M. 2/4/1968, per la zona C2 si stabilisce quanto segue:

- 1) per aree da destinarsi a verde pubblico, od a spazi attrezzati per il gioco e per lo sport: mq. 30 per ciascun abitante previsto, sia permanente che temporaneo;
- 2) per aree da destinarsi all'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole d'infanzia): mq. 4 per ciascuno degli abitanti permanenti previsti;
- 3) per aree destinate ad attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sanitario, amministrative, pubblici servizi, ecc.): mq. 1 per ciascun abitante previsto sia permanente che temporaneo;
- 4) per aree destinate a parcheggio (si aggiunga alla superficie di un mq. ogni 30 mq. di costruzione, come richiesto dall'art. 18 della legge 8/8/1967 n. 765): mq. 1,50 per ogni abitante previsto, sia permanente che temporaneo.

Le aree stabilite dovranno essere stabilite in ragione

3/7/3. Il numero degli abitanti previsti viene stabilito in ragione di uno per ogni cinquanta metri cubi di volume lordo edificato.

L'art. 2/5/5 stabilisce inoltre quanto segue:

2/3/6. E' vietato procedere a sbancamenti quando ne risultino minaccie di sostegno viario di altezza superiore a metri 2,50 (tre e cinquanta).

#### Indice di fabbricabilità territoriale

Vedasi titolo "DISPONIBILITA' GIURIDICA DEI TERRENI E VOLUMETRIA".

Parametri rispettati.

#### Distanze dai confini e dalle altre costruzioni

Parametri rispettati.

#### Distanza dalle strade

La zona va considerata centro abitato (art. 3/17/4 di seguito riportato).

3/17/4. Il perimetro del centro abitato e degli insediamenti previsti dal P.M.G. corrisponde al contorno globale delle zone residenziali A, B1, B2, B3, C1, C2, e della zona speciale F4.

La distanza minima è pari a m 5 (art. 3/17/3 di seguito riportato)

3/17/3. Entro il perimetro del centro abitato e degli insediamenti previsti dal P.R.G., riguardo alla distanza dai fabbricati del ciglio stradale, si applica l'art. 8 del D.M. 2/4/1988, e precisamente:

- m. 10 per aree per attività agricole;
- la distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale, spiazzi e piazzoli è fissata in m. 5.

La distanza del fabbricato A (quello più vicino alla strada) è di m. 5,50 circa. Parametro rispettato.

#### Altezza massima delle costruzioni

Il metodo di calcolo è il seguente:

2/1/5. L'altezza di un fabbricato è determinata dalla distanza tra due piani orizzontali passanti. L'uno per il punto più basso di tutti i prospetti e l'altro per il punto più alto dello spazio libero interno del più elevato piano, che non presuppone i soli voleri tecnici.

L'altezza di progetto, calcolata col metodo di cui sopra, è pari a circa m. 3,35, quindi il parametro è rispettato.

#### Tipologia edilizia e superficie territoriale minima

La concentrazione volumetrica è preferibile ma non vincolante.

La superficie territoriale del comprensorio è ben maggiore di mq 15.000,00 (mq 19.699,00). Parametri rispettati.

#### Standard urbanistici

L'art. 3/7/5 del P.R.G., coordinato col D.M. n. 1444/1968, quantifica gli standard in mq 37,50 ad abitante (mq 30 di aree a verde pubblico, mq 4 di aree per l'istruzione, mq 1 di aree per attrezzature d'interesse comune e mq 2,50 di aree a parcheggio pubblico).

Gli abitanti insediabili sono 12, per cui la superficie a standard è pari a mq 450,00.

Il progetto, così come lo S.U.A., prevede un parcheggio pubblico di mq 32,00 > di mq 30 e un'area a verde attrezzata di mq 500,00 > di mq 450,00.

Il parcheggio pubblico è stato realizzato durante i lavori di sistemazione idrogeologica del fronte.

Riguardo l'impianto di illuminazione di via Monaco, nel tratto che va dall'autorimessa del Bel Sito sino al primo tornante a monte, alla cui realizzazione il (precedente) S.A. si era impegnato in sede di S.U.A., nulla viene detto.

#### Altezza muri

L'altezza della parte visibile fuori terra dei muri di sostegno è contenuta nei m. 3,50 dell'art. 2/3/5 del P.R.G..

2/3/5. E' vietato procedere a scaricamenti quando ne risultino muraglioni di sostegno visibili di altezza superiore a metri 3,50 (tre e mezzo).

Parametro rispettato.



Città di Albenga

(PROVINCIA DI SAVONA)  
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE  
U.O. Servizi Vincolo Idrogeologico/Sviluppo Sostenibile

**AUTORIZZAZIONE n° 039/2021**  
**pratica n° 1393**

Oggetto: Autorizzazione ai sensi L.R. 22/01/1999 n° 4 Artt. 34, 36 e 37 per movimento di terreno ed cambio di destinazione d'uso del suolo in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico.

Progetto di Costruzione di tre fabbricati unifamiliari su terreno sito nel Comune di Laigueglia tra Via Manaro e Strada Vecchia Colla Mialari.

Pratica n° 1499/2021

Richiedente: Conferenza di Servizi presso il Comune di Laigueglia per il Sig. Anselmo Minetti in qualità di Legale Rappresentante della Soc. La Quiete S.r.l.s.

#### IL DIRIGENTE

##### VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 75 dello statuto comunale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 36 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale.

##### VISTI inoltre:

- la L.R. 22/01/1999 n° 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico";
- il D.L. 11/06/1998 n° 180 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" convertito con modificazioni in Legge 3/8/1998 n° 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";
- la L.R. 21/06/1999, n. 18 e s.m.i. ed in particolare il Titolo III "Difesa del suolo e bilancio idrico" che attribuisce ai Comuni l'esercizio, al di fuori dell'ambito di competenza delle Province e della Regione, delle funzioni attinenti alla tutela del vincolo idrogeologico;
- la D.G.R. n° 1277 del 29/10/1999;
- il D. Lgs. 05/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- la D.G.R. 12 ottobre 2012 n° 1208 "Approvazione modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico per aspetti relativi alla disciplina dell'assetto geomorfologico";
- il D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Albenga n° 58 del 18/06/2011 in cui è stata approvata la "Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di tutela del vincolo idrogeologico e relativo al rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie bosativa" tra i Comuni di: Albenga, Andora, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cernate, Chiasso sul Nova, Erli, Garlenda, Laigueglia, Naisa, Zuccarello.



**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Laigueglia n. 16 del 09.06.2011 in cui è stata approvata la "Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di tutela del vincolo idrogeologico e relative al rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie boscata" tra i Comuni di cui al precedente punto.

**VISTA** la "Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di tutela del vincolo idrogeologico e relative al rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie boscata" che attribuisce al Comune di Albenga la rappresentanza della furma associativa e delega al medesimo le funzioni di coordinamento, direzione e gestione delle attività dell'Ufficio Compensatorio per la Gestione del Vincolo Idrogeologico.

**VISTA** la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione di poteri ed assensi necessari all'approvazione del progetto pervenuto tramite pec al protocollo del Comune di Albenga in data 04.05.2021 prot. n. 19982 e rispettivamente in data 16.07.2021 prot. n. 31740, in data 06.09.2021 prot. n. 38805, in data 14.09.2021 prot. n. 39989 proposto dal Comune di Laigueglia per lavori di Costruzione di tre fabbricati unifamiliari su terreno sito nel Comune di Laigueglia tra Via Monacchi e Strada Vecchia Colla Micheli, censito al Fg. n. 4 - Mapp.li n. 1957-1958-1962-1963-1629.

**VISTO** l'art. 47 bis della L.R. 4/1999 in base al quale per i lavori a progetto sussiste l'obbligo di interventi compensativi al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso del bosco in altra destinazione d'uso da attuarsi con le modalità e i criteri previsti dal medesimo articolo.

**VISTO** il versamento di euro 250,00 effettuato in data 12.07.2021 dal soggetto Richiedente a favore del Comune di Albenga a titolo di concorso spese di istruttoria e diritti di segreteria, secondo quanto disposto dalla D.G.C. n. 432 del 20.12.2011.

**VISTO** il progetto e gli elaborati grafici pervenuti a firma del Dott. Arch. Francesca Accinelli ed il progetto strutturale a firma del Dott. Ing. Paolo Bagnasco; nonché la Relazione Geologica e la Relazione Geotecnica a firma del Dott. Geol. Cesare Ferrero.

**VISTO** il Piano di Bacino della Liguria approvato con D.C.P. n°47 del 25/11/03 e con successivo D.C.P. n. 38 del 30/06/2015 come modificata dal D.D.G. n. 176 del 25/06/2018 ed in particolare le prescrizioni vincolanti di cui agli artt. 5 e 5 bis della Normativa di Piano di Bacino.

**CONSIDERATO** che sulla base dell'istruttoria risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti: autorizzare secondo quanto previsto dalla Legge n° 4 del 22/01/1959; movimento di terreno e/o cambio di destinazione d'uso del suolo con riduzione di superficie boscata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

**TENUTO CONTO** peraltro che l'articolo 6, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

#### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 35 della L.R. 22/01/1999 n° 4, ai soli fini del vincolo idrogeologico per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Sig. Anselmo Minetti in qualità di Legale Rappresentante della Soc. La Quietè S.r.l., all'esecuzione dei lavori in argomento, alle seguenti condizioni:

- la efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al perfezionamento del procedimento volto al rilascio del Provvedimento Finale ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 341;
- la presente autorizzazione deve intendersi limitata alla valutazione dell'incidenza dei lavori a progetto nel contesto della generale situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica dell'area vincolata idrogeologicamente dove è prevista la realizzazione degli interventi e non costituisce pertanto certificazione in merito alla idoneità strutturale e statica delle opere;
- i lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità risultanti dal progetto pervenuto a firma del Dott. Arch. Francesca Accielli ed il progetto strutturale a firma del Dott. Ing. Paolo Bagnasco e depositato agli Atti della Conferenza di Servizi indetta presso il Comune di Laigueglia, con le prescrizioni di cui ai successivi punti;
- gli interventi dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere, come previsto dagli elaborati progettuali;
- tutti i lavori dovranno risultare a regola d'arte, conformemente agli elaborati progettuali e nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia;
- durante l'esecuzione dei lavori ed in seguito non dovrà in alcun modo essere alterato l'attuale regime delle acque superficiali e sotterranee, che dovranno essere eventualmente regimate al fine di garantire la stabilità del sito;
- per gli interventi di sistemazione del terreno deve essere privilegiato il reimpiego di materiali reperiti in loco fatte salve le diverse previsioni delle vigenti norme in materia ambientale;
- qualora i terreni interessati ai lavori fossero di altrui proprietà o gravati da servitù passive il richiedente è tenuto a munirsi degli assensi da parte dei soggetti interessati;
- in caso di eventuali variazioni al progetto che comportassero scavi o l'estensione dell'area interessata a cambio di destinazione d'uso, dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni;
- qualora in dipendenza dei lavori, od in seguito, dovessero manifestarsi preoccupazioni in ordine alla stabilità geomorfologica della zona e conseguenti l'intervento di cui trattasi, il richiedente dovrà realizzare tutti gli studi e tutte le opere necessarie al riassetto del terreno ed a tutti gli studi e tutte le opere che venissero prescritti;
- i lavori in argomento dovranno essere ultimati entro **mesi 36 (trentasei)** a decorrere dalla data di esperimento dell'autorizzazione;
- il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nell'Atto autorizzativo e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e manlevando il Comune di Albenga e la Regione Liguria da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;
- l'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni contenute nell'Atto autorizzativo comporterà l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti; in tale caso, per la ripresa dei lavori, il richiedente dovrà presentare nuova istanza corredata dalla relativa documentazione;
- dovranno essere attentamente seguite tutte le indicazioni inerenti l'esecuzione delle opere in argomento riportate nella Relazione Geologica e nella Relazione Geotecnica a firma del Dott. Geol. Cesare Ferrero allegata al progetto;
- dovranno inoltre essere osservate le ulteriori seguenti prescrizioni tecniche:
  - ai fini di un corretto adempimento delle prescrizioni geologiche/geotecniche riportate nel presente atto autorizzativo durante l'esecuzione dei lavori ci si dovrà avvalere della consulenza di professionista geologo/geotecnico;
  - le operazioni di scavo/sbancamento/riporto, dovranno essere seguite da professionista geologo/geotecnico al fine di valutare, in funzione delle reali condizioni dei luoghi e del sottosuolo e con riferimento alla stabilità degli scavi e dei riporti le modalità operative da adottare nella realizzazione esecutiva dei lavori di movimentazione del terreno;
  - preventivamente alle attività di scavo si dovrà procedere alla realizzazione delle opere

- l'accumulo temporaneo delle acque di ruscellamento da restituire al sistema di smaltimento a termine degli eventi meteorici;
  - in tutta l'area di intervento ed all'intorno della stessa dovranno essere messe in atto misure idonee a non aumentare l'entità delle acque di deflusso superficiale e sotterraneo rispetto alle condizioni precedenti all'intervento;
  - in tutta l'area di intervento ed all'intorno della stessa dovrà essere evitata la formazione di ristagni idrici, di allagamenti, di impregnazioni, nonché provveduto alla costante verifica della corretta regimazione delle acque di ruscellamento superficiale e del corretto drenaggio delle acque d'infiltrazione;
  - la regimazione delle acque di ruscellamento intercettate dalla viabilità a progetto dovrà avvenire prevedendo accorgimenti costruttivi e dispositivi tecnici (ad es. assetto delle pendenze, cunette, caditoie, vasche di accumulo, altri) atti ad evitare la concentrazione delle acque di ruscellamento sulla sede stradale e la immissione incontrollata delle stesse lungo il sottostante versante;
  - la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire in modo conforme alle previsioni delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
  - l'efficacia delle opere realizzate a consolidamento del versante dovrà essere verificata con opportune azioni di monitoraggio che dovranno protrarsi per un congruo periodo di tempo oltre il termine della costruzione;
  - il Richiedente dovrà assolvere all'obbligo di interventi compensativi di cui all'art. 47 bis della L.R. 4/99 con le modalità e i criteri previsti dal medesimo articolo;
- il Richiedente dovrà trasmettere al Comune di Albenga, entro i termini di scadenza dell'atto autorizzativo, una "Relazione di fine lavori", sottoscritta dalla direzione lavori e dal Geologo incaricato di seguire gli stessi, che attesti la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo al rispetto degli elaborati progettuali ed alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste; la relazione di fine lavori dovrà certificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con l'Atto autorizzativo;
  - ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. 4/99, il richiedente ha trasmesso a garanzia dell'esecuzione di quanto prescritto al protocollo del Comune di Albenga in data 15.11.2021 prot. n. 48826, polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 142.503,00; lo svincolo di tale cauzione avrà luogo con apposito provvedimento da adottarsi a seguito della presentazione della relazione di fine lavori di cui al precedente punto;
  - il Richiedente dovrà comunque acquisire eventuali concessioni, autorizzazioni o pareri di competenza del Comune di Laigueglia o di altri Enti ed Amministrazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali, specie ai fini urbanistici, sismici, paesistici, idraulici, di derivazione delle acque pubbliche nonché di occupazione di aree demaniali;

**DISPONIBILI:**

- pubblicare il presente atto all'Albo on Line del Comune di Albenga per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per la gestione dell'Albo Pretorio elettronico e per la pubblicazione degli atti;
- comunicare il presente atto al soggetto Richiedente tramite Conferenza di Servizi presso il Comune di Laigueglia.

**DARE ATTO che:**

- il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6, legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è il Dott. Geol. Chiara Roveraro;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,



ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Alberga

Il Dirigente d'Area  
(Ing. Chiara Vseca)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTAGEA DELL'OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON

*Determinazione*

PROVVEDIMENTO N. 19/12/21

DEL 19/12/21 FASC. N. 290/2018

DISEGNA ALLIGAT N. *venti* IN COPIA.

TAVOLA N. *uno* DI *venti*

LAIGUEGLIA, D. 19/12/21

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
Geom. *Arturo Cum*

OGGETTO:  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED  
INQUADRAMENTO URBANISTICO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171



MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

ELABORATO	SCALA	DATA	AGGIORNAMENTO
N. 1		8 MARZO 2021	
<p>IL TECNICO</p> <p>ARCH. FRANCESCA ACCINELLI</p> <p>STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it</p>			



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.  
32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3  
EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE  
COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.  
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELL'OMOLOGO DIGITALE  
ASSUNTO AL PROT. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON  
*determinazione*

CONFERMA DI C.C. N. *19/2021*

DEL *19/12/2021* FASC. N. *200/2021*

DISEGNI ALLEGATI N. *venti* IN COPIA

TAVOLA N. *due* DI *venti*

LAIGUEGLIA IL *19/12/2021*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Municipale  
Geom. *Pierluigi Cum*

OGGETTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
CON INDIVIDUATI I PUNTI DI VISTA

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

N. 2

SCALA

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e [francescaaccinelli@libero.it](mailto:francescaaccinelli@libero.it)





# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.  
32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3  
EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE  
COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.  
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELLO  
OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON  
*determinazione*  
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/03/2021  
DEL 19/03/2021 FASC. N. 230/2019  
CATEGORIA ALLEGATO *vent* IN CUPA  
TAVOLE *tre* D. *vent*  
RAGGIUNTO IL 13/03/2021  
IL RESPONSABILE DELL'ELABORAZIONE



IL RESPONSABILE  
Settore Attività Privata  
e Domande Marittime  
Geom. P. P. P. Cum

OGGETTO:

PLANIMETRIA GENERALE AREA  
D'INTERVENTO CON QUOTE E  
CURVE DI LIVELLO  
STATO DI FATTO

SOGGETTO ATTUATORE

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

N. 3

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/B 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.  
32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3  
EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE  
COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.  
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELL'OMOLOGO  
ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. 6396 DEL 14/04/2021



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
*Geom. Pierluigi Cum*

OGGETTO:

SEZIONI TERRITORIALI DELL'AREA  
INTERVENTO - SEZ. TRASVERSALI

STATO DI FATTO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A 145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

**N. 4**

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELL'OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO E' STATO VERIFICATO DAL RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA E DENOMINATO MARITTIMO GEOM. *Stefano Cum*

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14/1451

DEL 13/12/2021

PROGETTO N. 230/2018

DISEGNO AUTENTICO N. *venti* IN COPIA

TASOLAN *campes* DI *venti*

ELABORATO IL 13/12/2021



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Denominato Marittimo  
Geom. *Stefano Cum*

OGGETTO:

SEZIONI TERRITORIALI DELL'AREA  
D'INTERVENTO

SEZ.-PROSPETTO LONGITUDINALE  
STATO DI FATTO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145F

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

**N. 5**

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELL'OMOLOGO  
ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. 62396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
R. PRESIDENTE DEL C.O. APPROVATO CON  
*disposizione*  
PROV. DI SAVONA DEL 14/04/2021  
TEL. 11/12/2021 FASC. 2302/18  
CONSEGNALETTA IN DATA 14/04/2021  
PROV. DI SAVONA  
CAPIFASC. 1/14/04/2021



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
Geom. *Merlino* Cum

OGGETTO:

PLANIMETRIA GENERALE AREA  
D'INTERVENTO CON QUOTE E  
CURVE DI LIVELLO  
STATO DI PROGETTO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A1451

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

N. 6

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO IL 4/6C, 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aeostudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

IL PRESENTE ELABORATO E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELL'OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE DOCUMENTO E' APPROVATO CON

*Francesca Accinelli*

PROVINCIA DI SAVONA N. 18/185

DEL 13/03/2021 FASE N. 20/18

DI SEGN. ALLEGATO N. *venti* IN COME

TAVOLE N. *sette* E *venti*

LAIGUEGLIA, 13/03/2021

E' RECA IN ALLEGATO IL TIPORE



IL RESPONSABILE  
Settore Urbanistica, Edilizia  
e Demanio Municipale  
*Gianni Pierluigi Cum*

OGGETTO:

SEZIONI TERRITORIALI DELL'AREA  
D'INTERVENTO - SEZ. TRASVERSALI

STATO DI PROGETTO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A143P



ELABORATO

**N. 7**

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELL'OMOLOGO  
ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON  
*determinazione*

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12/145

DEL 13/12/2021, FASE N. 310/3613

DISCIPLINATE DA *venti* IN COMA

TRAGLIA *otto* E *venti*

MANUTENUTE 13/12/2021

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Patrimonio Marittimo  
Geom. Pierluigi Cum

OGGETTO:

SEZIONI TERRITORIALI DELL'AREA  
D'INTERVENTO

SEZ.-PROSPETTO LONGITUDINALE  
STATO DI PROGETTO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

**N. 8**

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.  
32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3  
EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE  
COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.  
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.  
ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CATRACEA DELLO  
OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 8396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON  
la deliberazione  
del 13/12/2021  
PROT. N. 249/2021  
OGGI ALLEGATA IN DATA  
IN DATA  
LAIGUEGLIA, 13/12/2021



IL RESPONSABILE  
Sett. Attività Privata  
e Urbanistica  
Geon. Pierluigi Comi

OGGETTO:

PIANTE RESIDENZE DI PROGETTO  
E CALCOLO VOLUMETRIE  
TIPOLOGIA: A - A1 - B

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171



MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

ELABORATO

**N. 9**

SCALA

1:100

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.  
32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3  
EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE  
COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.  
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.  
ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELLO  
OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO DAL  
CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 18/12/2021. PROTO. N. 230/2021  
DISEGNO ALLIGHERI *aut.* IN COM.  
TAVOLA *dis.* *aut.*  
SARDEGNA 18/12/2021  
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



IL RESPONSABILE  
Servizio Edilizia Privata  
e Urbanismo Marittimo  
Geom. Pierluigi Cum

OGGETTO:

PROSPETTI RESIDENZE

TIPOLOGIA: A - A1 - B

E PIANTE COPERTURA TIPO

STATO DI PROGETTO



SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

ELABORATO

**N. 10**

SCALA

1:100

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELLO  
OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
Geom. Hermann Cum

OGGETTO:

SEZIONI RESIDENZE E PROSPETTI

LATERALI DI PROGETTO

TIPOLOGIA: A - A1 - B

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.

p.i.: 01003910096

con sede in Savona - Via

Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI

residente ad Andora - Via Piangrande

n. 18

c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI

residente ad Andora - Via Piangrande

n. 18

c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

**N. 11**

SCALA

1:100

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.  
32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3  
EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE  
COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.  
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.  
ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA  
DELL'OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON  
*determinazione*  
del 13/12/2021  
da 3/2/2021 PRO N. 10/2021  
IL SEGRETARIO *Luigi* IN CARICA  
PROV. *Luigi*  
13/12/2021



IL RESPONSABILE  
Servizio Edilizia Privata  
e Urbanistica  
*Georgio Pierluigi Com*

OGGETTO:

PLANIMETRIA GENERALE AREA  
D'INTERVENTO CON QUOTE E  
CURVE DI LIVELLO  
STATO DI CONFRONTO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO  
N. 12

SCALA  
1:200

DATA  
8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
IL PRESENTE PROGETTO È APPROVATO CON  
*La Commissione*  
NEL 19/12/2021 FASC. N. 23/2021  
PRES. N. 12/2021 IN CONTA  
TAVOLI N. 1/2021  
LAIGUEGLIA 19/12/2021  
DIRETTORE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
*Geom. Pierluigi Com*

OGGETTO:

SEZIONI TERRITORIALI DELL'AREA  
INTERVENTO - SEZ. TRASVERSALI

STATO DI CONFRONTO



SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

ELABORATO

**N. 13**

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELLO  
OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N- 6396 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON  
*del 13/03/2021*  
DEI 13/03/2021 PAR. N. 233/2021  
CORSO DI LAVORO IN COPIA  
TRAVOLTA *custodia* *già*  
L'ASSUNTO AL PROT. N. 6396 DEL 14/04/2021  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
Geom. *P. G. G. G.*

OGGETTO:

SEZIONI TERRITORIALI DELL'AREA  
D'INTERVENTO

SEZ.-PROSPETTO LONGITUDINALE  
STATO DI CONFRONTO



SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

ELABORATO

**N. 14**

SCALA

1:200

DATA

8 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.

32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3

EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE

COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.

DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO.

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' LA RIPRODUZIONE CARTACEA DELL'OMOLOGO ORIGINALE DIGITALE ASSUNTO AL PROT. N. 6386 DEL 14/04/2021

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO E' APPROVATO CON

*deliberazione*

del 13/12/2021

PROT. N. 239/2021

DIREZIONE ALLEGATO N. *venti* IN CORSA

TAVOLA N. *quindici* D. *venti*

LAIGUEGLIA, LI 13/12/2021

E RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
*Geom. Pierluigi Cum*

OGGETTO:

RELAZIONE PER SUPERAMENTO  
BARRIERE ARCHITETTONICHE  
E SCHEMA GRAFICO PIANTA TIPO  
STATO DI PROGETTO

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
p.i.: 01003910096  
con sede in Savona - Via  
Guido Bono n. 2171

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145F

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande  
n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F



ELABORATO

N. 15

SCALA

1:100

DATA

FRANCESCA ACCINELLI  
ARCHITETTO  
18 MARZO 2021

AGGIORNAMENTO

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCA ACCINELLI

STUDIO: PIAZZA GIULIO II 4/6C 17100 SAVONA cell 3470849603 e-mail: aepstudio@libero.it



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P. DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

COMUNE DI LAIGUEGLIA  
 IN PRESENTE FEGGITO E APPROVATO CON  
*determinazione*  
 PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N. 15/1557  
 DEL 13/12/2021 CASE N. 266/2010  
 CONCESSIONE IN U.S. *ventis* IN COPA  
 PRODUZIONE *sedici* IN *ventis*  
 FEGGITO DA 13/12/2021  
 IL SOTTILESSO DI OTTOBRE



IL RESPONSABILE  
 Settore Edilizia Privata  
 e Demanio Marittimo  
 Geom. *Verlucchi* Cum

Il presente elaborato progettuale è la riproduzione cartacea dell'omologo originale digitale assunto al prot. n. 12700 del 12/07/2021

## OGGETTO:

ESTRATTO CATASTALE CON  
 RIPORTATO IL SEDIME DE FABBRICATI,  
 SOVRAPPOSTO AL P.R.G. ED AL  
 P.T.C.P. AGGIORNATO

## SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
 con sede in Savona - Via Guido Bono n. 2171  
 p.i.: 01003910096

MANUELA ROSSI  
 residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
 c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
 residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
 c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

DATA: GIUGNO 2021	SCALA: -	NS RF: 1139/18
 PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE ANALISI STRUTTURALE URBANISTICA STUDIO TECNICO ING. PAOLO BAGNASCO VIA PIANA DEL MULINO N. 76/3 - 17043 CARCARE (SV) - Tel. 0192071304 partita IVA: 00635750092		

TAVOLA

A

IL TECNICO

Ing. PAOLO BAGNASCO  




# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P. DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

COMUNE DI LAIGUEGLIA	
IL PRESENTE PROGETTO È APPROVATO CON	
<i>autentica in originale</i>	
PROT. N. 13/12/2021	PROT. N. 23/07/2018
DIREZIONE REGIONALE SAVONA	
FASCELLA: <i>13/12/2021</i>	
CAVITÀ: <i>13/12/2021</i>	



**IL RESPONSABILE**  
Settore Edilizia Privata  
Demetrio Martini  
Gian Pierluigi Cum

Il presente elaborato progettuale è la riproduzione cartacea dell'omologo originale digitale assunto al prot. n. 12700 del 12/07/2021

## OGGETTO:

PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE  
IN PROGETTO E PARTICOLARI  
COSTRUTTIVI

## SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
con sede in Savona - Via Guido Bono n. 2171  
p.i.: 01003910096

MANUELA ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

DATA:  
GIUGNO 2021

SCALA:  
1:200

NS. RF.  
1439/18



PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA  
CIVILE E INDUSTRIALE  
ANALISI STRUTTURALE  
URBANISTICA

STUDIO TECNICO ING. PAOLO BAGNASCO  
VIA PIANA DEL MULINO N. 76/3 - 17043 CARCARE (SV) - Tel. 0192071304  
partita IVA: 00535760092

TAVOLA

B

IL TECNICO





# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P. DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO È APPROVATO CON  
*determinazione*  
 PROT. N. 13/13/18  
 DEL 13/12/2021 FASC. N. 230/2018

DESIGN ALLIGLIA IN *sent* IN COPIA  
 TAVOLA N. *disegno* di *sent*  
 LAIGUEGLIA, L. 13/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE  
 Settore Edilizia Privata  
 e Demanio Pubblico  
 Geom. Pierluigi Lum

Il presente elaborato progettuale è la riproduzione cartacea dell'omologo originale digitale assunto al prot. n. 12700 del 12/07/2021

OGGETTO:

VERIFICA ART. 14 COMMA 6  
 D. Lgs. 162/2014  
 TIPOLOGIA A

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.  
 con sede in Savona - Via Guido Bono n. 2171  
 p.i.: 01003910096

MANUELA ROSSI  
 residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
 c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI  
 residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
 c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

DATA  
 12/07/2021

N. RF  
 1439/18



PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA  
 CIVILE E INDUSTRIALE  
 ANALISI STRUTTURALE  
 URBANISTICA

STUDIO TECNICO ING. PAOLO BAGNASCO  
 VIA PIANA DEL MULINO N. 76/3 - 17043 CARCARE (SV) - Tel. 0192071304  
 partita IVA: 00635750392

IL TECNICO



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.  
22 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3  
EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE  
COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P.  
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO È APPROVATO CON  
*Settimino*  
PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N. 12700  
DEL 15/12/2021 FASC. N. 12700  
OSSEQUIA ALLEGATO N. 10000 IN COPIA  
TAVOLA N. *Allegato* UNITA  
CAPODOLLORE N. 12700/13/2021  
L'EDILIZIONE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE  
Settore Edilizia Privata  
e Demanio Marittimo  
Geom. *Pierluigi Cum*

Il presente elaborato progettuale è la riproduzione cartacea dell'omologo  
originale digitale assunto al prot. n. 12700 del 12/07/2021

OGGETTO:

VERIFICA ART. 11 COMMA 6

Lgs. 102/2014

TIPOLOGIA A1

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.

con sede in Savona - Via Guido Bono n. 2171  
p.i.: 01003910096

MANUELA ROSSI

residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI

residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

DATA:  
LUGNO 2021

NS. RIF  
1439/18



PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA  
CIVILE E INDUSTRIALE  
ANALISI STRUTTURALE  
URBANISTICA

STUDIO TECNICO ING. PAOLO BAGNASCO  
PIANA DEL MULINO n. 76/3 - 17043 CARCARE (SV) - Tel. 0192071304  
P.IVA n. 00636760092

IL TECNICO





# COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 29/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 EDIFICI RESIDENZIALI IN AREE COMPRESSE TRA STRADA VICINALE COLLE MICHERI E STRADA VICINALE CUNI INSERITA NEL P.P. DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA C2 DI P.R.G.

COMUNE DI LAIGUEGLIA

IL PRESENTE PROGETTO È APPROVATO CON  
*determinazione*  
 DEL 13/12/2021 FASC. N. 13/2021  
 DISEGNI ALLEGATI N. *venti* IN COPIA  
 TAVOLE N. *venti* DI *venti*  
 LAIGUEGLIA LI 13/12/2021  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE  
 Settore Edilizia Privata  
 e Demanio Marittimo  
 Geom. Pierluigi Cuni

Il presente elaborato progettuale è la riproduzione cartacea dell'omologo originale digitale assunto al prot. n. 12700 del 12/07/2021

OGGETTO:

VERIFICA ART. 11 COMMA 6

Lgs. 162/2011

TIPOLOGIA B

SOGGETTO ATTUATORE:

LA QUIETE S.A.S.

con sede in Savona - Via Guido Bono n. 2171  
 p.i.: 01003910096

MANUELA ROSSI

residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
 c.f.: RSS MNL 81L69 A145T

PAOLO ROSSI

residente ad Andora - Via Piangrande n. 18  
 c.f.: RSS PLA 84P04 A145F

TA  
 UGNO 2021

NS. RE.  
 1439/18



PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA  
 CIVILE E INDUSTRIALE  
 ANALISI STRUTTURALE  
 URBANISTICA

IL TECNICO ING. PAOLO BAGNASCO  
 ANA DEL MULINO N. 76/3 - 17043 CARCARE (SV) - Tel. 0192071304  
 IVA: 00636760092

IL TECNICO

